DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988-1990

Art. 2

Comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione

Alla copertura dell'onere per l'applicazione dell'accordo contrattuale per il triennio 1988-1990 relativo al comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione provvedono, salvo quanto previsto al comma 3, gli enti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, utilizzando le disponibilita' dei propri bilanci provenienti direttamente o indirettamente dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite nei propri bilanci in relazione alle specifiche attivita' degli enti stessi. Lo Stato concorre al parziale finanziamento degli oneri contrattuali 1988-1990 per l'importo indicato dal decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo sindacale del suddetto comparto per il triennio medesimo. L'onere relativo e' coperto a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni 1990 e 1991 e corrispondente capitolo degli esercizi successivi e deve essere contenuto nell'ambito delle disponibilita' del predetto capitolo 6868. L'importo di cui al comma 1 e' ripartito ed erogato ai vari enti dal Ministero del tesoro in proporzione alla spesa per le retribuzioni fisse ed accessorie per il personale di ruolo e non di ruolo in servizio al 31 dicembre 1988, quale risulta da apposite dichiarazioni firmate dal legale rappresentante dei singoli enti redatte sulla base delle risultanze contabili e fatte pervenire al Ministero del tesoro entro 45 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1. Per l'Istituto superiore di sanita' e per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro la copertura degli oneri contrattuali 1988-1990 e' integralmente posta a carico del predetto capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 14 novembre 1990, non più in vigore dal 13 gennaio 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare l'attuazione di rinnovi contrattuali relativi al triennio 1988-1990
Estremi	Decreto-legge 13 novembre 1990, n. 326

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-l-attuazione-di-rinnovi/art-2-comparto-istituzioni-ed-enti-di-ricerca-e-sperimentazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it